



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Via Farini n. 1-40121 Bologna

Prot. Int.

109/22

ORDINE DI SERVIZIO N

55/2022

Il Presidente

f.f.

Considerato che le diverse ipotesi di sospensione e revoca di misure alternative a seconda della fase in cui intervengono comportano incombenze diversi a carico della cancelleria e che appare opportuno impartire delle direttive al fine di evitare disagi che possano comportare l'inefficacia del provvedimento sospensivo,

DISPONE

1) Nell'ipotesi in cui la misura alternativa sia stata concessa provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza:

il magistrato di sorveglianza revoca direttamente il provvedimento di concessione provvisoria e manda al Tribunale di Sorveglianza solo per notizia; NON VA ISCRITTO UN PROCEDIMENTO DI REVOCA e la decisione (che verterà sulla concessione o meno in via definitiva della misura) NON deve intervenire entro il termine di 30 giorni.

2) Nell'ipotesi in cui la misura alternativa sia stata concessa in via definitiva dal Tribunale di Sorveglianza oppure si tratti di esecuzione della pena presso il domicilio ordinaria (legge 199/2020) o da normativa covid (123 e 30):

il magistrato di sorveglianza sospende la misura e invia al Tribunale di Sorveglianza per l'eventuale revoca della misura; VA ISCRITTO UN PROCEDIMENTO DI REVOCA e la decisione DEVE intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni;

3) Nell'ipotesi di misura alternativa concessa ai collaboratori di giustizia dal Tribunale di Sorveglianza ex art. 16 nonies DL n. 8/1991:

il magistrato di sorveglianza sospende la misura e invia al Tribunale di Sorveglianza per l'eventuale revoca della misura; VA ISCRITTO UN PROCEDIMENTO DI REVOCA e la decisione DEVE intervenire entro il termine perentorio di 60 giorni;

4) Nell'ipotesi di arresti domiciliari ex art. 656 ultimo comma cpp:

il magistrato di sorveglianza sospende gli arresti domiciliari e invia al Tribunale di Sorveglianza; VA ISCRITTO UN PROCEDIMENTO DI REVOCA (che si chiuderà con N.L.P.) e CONTESTUALMENTE VA ANTICIPATA D'UFFICIO (senza richiesta alcuna alla presidenza) la trattazione sull'istanza di misura alternativa (con eventuale iscrizione d'ufficio) alla medesima udienza collegiale; la decisione sulle misure e sul N.L.P. DEVE intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni;

comunicati ai Magistrati, al personale amministrativo, all'Ordine degli avvocati di Bologna e alla Camera Penale di Bologna e ne cureranno l'invio agli altri organi rappresentativi del distretto.

Bologna 26.08.2022

Il Presidente f.f.

Manuele Mirandole

